

N. R.G. 10261/2023 v.g.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Seconda Sezione Civile e Crisi d'impresa

Procedimento per la concessione di misure cautelari ex art. 19 CCII

proposto da

rappresentata e difesa dagli avvocati

e domicilio digitale, ai sensi dell'art. 16sexies D.L. 179/2012,

all'indirizzo PEC

Il Giudice, dott.Laura De Simone, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.7.2024, pronuncia la seguente

ORDINANZA

, con sede in , rappresenta, in Italia, il vertice di un gruppo sociale che impiega 392 dipendenti ed è, a sua volta, controllata, in via totalitaria, da . con sede in .

La società opera per commesse nel mercato italiano nei settori delle telecomunicazioni e dell'*information technology*, e si occupa, in prevalenza, di attività di *network construction* per la posa della fibra ottica, oltre alla fornitura di servizi di installazione e manutenzione di apparecchiature IT e di software, servizi di assistenza da remoto e di training informatico. Con riguardo all'attività di *network construction* per la posa della fibra ottica, a far tempo dal 2021, la società opera come "impresa di rete" per e come mandante o mandataria, in sostanza, dei seguenti contratti di rete:

- contratto riguardante l'aggiudicazione di lotti relativi alla realizzazione della rete Fiber To The Home nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta;

- contratto riguardante l'aggiudicazione dei lotti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta;
- contratto riguardante la manutenzione di rete primaria e rete secondaria, anche ad esito delle installazioni dei contratti di cui sopra, nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta;

La società ricorrente fornisce servizi di installazione e manutenzione di apparecchiature IT e di software, oltre alla fornitura di servizi di assistenza da remoto e di training informatico, principalmente al cliente

, in data 28 settembre 2023, ha presentato sulla piattaforma digitale predisposta dalla Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi l'istanza di nomina dell'esperto indipendente ex art. 17 CCII, al fine di poter accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi, proponendo contestuale istanza di conferma delle misure protettive.

Il giudice designato del Tribunale di Milano, sentite le parti e acquisito il parere favorevole dell'esperto, dott. Riccardo Ranalli, in ragione delle prospettive di risanamento prospettate e delle trattative intraprese con i creditori, ha confermato le misure protettive sino al 5.12.2023, termine poi prorogato, su istanza della società, dapprima fino al 3.2.2024 e, successivamente, a fronte di una seconda istanza di proroga, fino al 2.6.2024.

Nel frattempo, in data 6.11.2023, in pendenza di composizione negoziata e misure protettive, la società ha proposto istanza di liquidazione giudiziale nei confronti della società, e l'udienza ex art.41 CCII, in ragione del percorso intrapreso e della previsione di cui all'art.18 comma 4 CCII, è stata più volte rinviata.

Con ricorso ex art. 19 commi 1 e 3 CCII, depositato in data 29.5.2024, dopo aver rappresentato la necessità di prosecuzione della composizione negoziata per compiutamente definire un accordo con i creditori, la società ha ora adito questo giudice al fine di richiedere la concessione di misure cautelari selettive affinché sia inibito ai creditori procedenti di cui all'elenco che segue di promuovere azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, e sia inibito a

, per tutta la durata delle misure richieste, di coltivare l'istanza per l'avvio della liquidazione giudiziale riguardante e, comunque, di ottenere la pronuncia di una sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.

La misura è formulata nei confronti dei seguenti creditori che hanno ottenuto decreti ingiuntivi e promosso azioni esecutive:

B	C	D	E	F	G	H	I	M
FORNITORE	CICF	DATA NOTIFI	IMPORTO	SALDO 17/5	SPESA DIISTRUTTO	TOTALE	ESECUTIVITA'	Note
	NSLNTN59F0SH284T	15-nov-2023	9.102,42	9.102,42	1.240,43	10.342,85	25-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	BFNCS154N44H50TK	4-mar-2024	7.147,76	7.147,76		7.147,76	15-Apr-24	ATTO DI PRECETTO GIA' NOTIFICATO
	00225290287	10-nov-2023	14.443,28	14.443,28	719,00	15.162,28	20-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	01780630044	31-ott-2023	2.549,92	19.739,50	496,00	22.779,32	10-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	03071930042	24-ott-2023	78.245,34	78.904,74	2.456,50	159.507,18	3-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	05069890079	20-nov-2023	13.612,34	12.337,27	712,50	14.325,44	30-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	01394100018	18-set-2023	62.053,35	73.246,21	2.541,50	137.846,09	28-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	00360230062	3-nov-2023	4.450,05	4.450,05	549,00	5.007,05	13-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	09041920969	18-set-2023	322.187,41	322.187,41	4.634,00	649.009,82	29-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	03272090045	30-nov-2023	77.960,76	66.427,24	2.406,50	80.087,26	9-Jan-24	IN ATTESA DI PRECETTO
	07051861214	27-set-2023	80.265,58	78.638,41	2.606,50	161.910,49	5-Nov-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	02169580046	4-dic-2023	18.830,09	40.356,99	995,50	19.825,59	13-Jan-24	IN ATTESA DI PRECETTO
	06968050963	20-dic-2023	27.756,95	27.756,95	1.651,00	29.407,95	29-Jan-24	IN ATTESA DI PRECETTO
	00539530048	17-nov-2023	83.946,54	84.086,65	2.456,50	86.403,04	27-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	04353470016	26-set-2023	4.062,99	4.551,67	625,00	9.259,65	5-Nov-23	NOTIFICATO ATTO DI PRECETTO MAI
	01822900417	20-nov-2023	28.395,32	28.395,32	1.656,00	30.011,32	30-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	09361890071	25-ott-2023	80.091,86	81.617,96	2.649,50	164.416,22	4-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	03662510043	3-nov-2023	25.265,72	25.265,72	1.095,50	26.361,22	13-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	10232400961	2-ago-2023	106.504,12	452.690,27	2.906,50	562.100,69		IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
	10232480961	26-set-2023	108.047,70		2.906,50	107.954,20	5-Nov-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	02556160046	14-ott-2023	6.597,44	27.004,24	745,00	34.346,68	23-Nov-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	02707490047	28-set-2023	253.937,68	331.575,71	3.406,00	588.919,37	7-Nov-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	06714200154	19-lug-2023	79.829,50	80.404,49	2.606,50	162.840,49	26-Sep-23	ATTO DI PRECETTO GIA' NOTIFICATO
	11781270969	23-mar-2024	167.116,57	167.116,57	2.906,50	170.023,07	2-May-24	IN ATTESA DI PRECETTO
	03083200109	20-feb-2024	9.823,31	8.688,22	712,50	10.536,81	31-Mar-24	IN ATTESA DI PRECETTO
	02490720048	2-ott-2023	216.518,64	234.691,79	3.106,50	444.516,33	11-Nov-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	12630320015	3-ott-2023	24.902,69	35.196,00		59.630,69	13-Dic-23	ATTO DI PRECETTO GIA' NOTIFICATO
	01263570077	14-set-2023	71.964,66	71.964,66	2.649,50	146.577,62	24-Dic-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	00689730133	3-nov-2023	16.394,01	14.608,77	945,00	16.339,01	13-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	00887230017	29-mar-2024	15.677,68	15.677,68	1.046,50	16.723,19	8-May-24	IN ATTESA DI PRECETTO
	03909660372	19-dic-2023	3.823,23	3.823,23	549,00	4.372,23	26-Jan-24	ATTO DI PRECETTO GIA' NOTIFICATO
	12021101965	10-nov-2023	65.155,26	65.155,26	2.461,50	157.516,76	20-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	08151331215	16-mag-2024	6.183,03	6.183,03	816,50	6.998,53	25-Jun-24	IN ATTESA DI PRECETTO
	04295950160	16-feb-2024	76209,56	76209,56	2.606,50	78.915,06	27-Mar-24	IN ATTESA DI PRECETTO
	01833880268	14-mag-2024	4.050,00	4.050,00	238,20	4.288,20	23-Jun-24	IN ATTESA DI PRECETTO
	05908581001	5-dic-2023	22.950,00	23.450,00	1.046,50	23.950,50	14-Jan-24	IN ATTESA DI PRECETTO
	01005060072	17-lug-2023	200.219,92	228.303,11	3.206,50	401.723,53	26-Sep-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	01005060072	19-ott-2023	54.041,51		2.936,50	56.978,01	20-Nov-23	IN ATTESA DI PRECETTO
	02889130049	30-ott-2023	126.344,08	91.099,20	2.946,50	220.348,78	9-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO

Richiesto all'esperto di esprimersi con riferimento all'istanza proposta, onde riscontrare la funzionalità delle misure individuate ad assicurare il buon esito delle trattative, lo stesso ha diffusamente argomentato circa la necessità di prosecuzione della composizione negoziata sino al termine ultimo possibile "... In considerazione degli sforzi profusi nella prima parte della composizione negoziata dall'esperto e dalle parti sinora coinvolte, lo scrivente ritiene di poter esprimere il proprio consenso, ai sensi dell'art. 17, co. 7, CCII, alla proroga della durata della Composizione Negoziata sino al trentosessantunesimo giorno dalla data di accettazione della nomina, e pertanto sino al 30 settembre 2024, fermo l'impegno assunto di dare immediata segnalazione al Tribunale e alle parti, procedendo all'archiviazione della composizione negoziata, dell'eventuale venir meno di concrete prospettive di risanamento ovvero dell'insorgenza dell'inidoneità a soddisfare l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative, anche al fine di consentire un proficuo impiego degli strumenti di regolazione della crisi compatibile con l'orizzonte temporale massimo di dodici mesi di cui all'art. 8 CCIP", e con riguardo alle misure richieste ha così concluso: "Tutto quanto sopra esposto, alla luce dell'attività svolta, delle informazioni apprese nel corso della Composizione Negoziata e delle interlocuzioni con l'imprenditore, gli advisor, i creditori e le altre parti interessate, tenuto conto dello stato di avanzamento delle trattative, lo Scrivente dato atto della concretezza delle prospettive di risanamento, della sussistenza di trattative in stadio avanzato che consentiranno alla società di chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa ai sensi del comb. disp. degli artt. 23, co. 2 lett. b), 57 e 61 con riferimento alla richiesta di concessione delle misure cautelari esprime il proprio parere

- che le misure cautelari richieste siano funzionali ad assicurare la prosecuzione e il buon esito delle trattative in corso,

- con riguardo alle misure richieste nei confronti del creditore in relazione al procedimento pendente per l'apertura della liquidazione giudiziale, che tali misure non risultano necessarie in quanto l'accertamento dello stato di insolvenza e l'apertura della liquidazione giudiziale sono tuttora inibiti da quanto disposto nel Provvedimento del Tribunale di Milano del 7 novembre 2023 ai sensi dell'art. 18, co. 4, CCII..."

All'udienza telematica del 2 luglio 2024 taluni creditori hanno aderito alla misura, tre creditori si sono opposti, ed altri ancora hanno chiesto che la misura sia contenuta nel minimo.

Tanto premesso, all'esito della sommaria istruzione svolta, questo giudice ritiene che la domanda cautelare possa essere accolta.

L'art.19 CCII prevede al comma 1 che l'imprenditore, oltre a richiedere la conferma o la modifica di misure protettive, ove occorra, possa rivolgersi al Tribunale per ottenere l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Appare del tutto coerente al sistema di protezione individuato dal Codice che le istanze cautelari possano essere formulate non solo con il ricorso per conferma delle misure protettive di cui all'art. 19, comma 1, CCII contestualmente alla richiesta di nomina dell'esperto, ma anche successivamente, per tutto il corso della composizione negoziata, laddove le esigenze cautelari siano sopravvenute. L'art. 2 lett. q) CCII, infatti, delinea le misure cautelari come quei provvedimenti funzionali ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, per cui deve ritenersi fisiologico per l'istituto che queste peculiari esigenze di protezione possano emergere nel corso dei mesi in cui si dipana la composizione negoziata, per sua natura articolata e in costante divenire. Questa interpretazione è anche allineata alla disciplina delle misure protettive, che ai sensi dell'art.18 comma 1 CCII possono essere richieste sia immediatamente, con l'istanza di nomina dell'esperto, sia successivamente.

Nella specie che si esamina è evidente che l'esigenza cautelare si è determinata per l'imminente sopraggiungere della scadenza ultima delle misure protettive del patrimonio confermate *erga omnes* sin dal principio della composizione negoziata ma, di per sé, questo non costituisce un ostacolo alla concessione del presidio richiesto.

Il termine di duecentoquaranta giorni stabilito dall'art.19 comma 5 va riferito, per espressa previsione, alle misure generalizzate che paralizzano l'introduzione o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Se è richiesto un provvedimento specifico nei confronti di destinatari determinati, finalizzato ad assicurare provvisoriamente l'esito delle trattative, non si determina un'elusione del termine di legge ma si garantisce una tutela interinale

personalizzata per lo specifico debitore e per le peculiari esigenze delle trattative in corso con i creditori (in senso conforme già Trib. Imperia, 20 febbraio 2024, in IL CASO.it).

Nel merito, l'esigenza di proteggere le trattative e salvaguardarne il buon esito paralizzando azioni esecutive e cautelari dei creditori, alla luce di concrete prospettive di superamento della crisi e di risanamento dell'impresa, è stata incisivamente espressa dal dott. Riccardo Ranalli nel parere del 1.6.2024, dove l'esperto evidenzia che *“(i) l'eventuale prosecuzione di azioni esecutive individuali, per quanto allo stato non minacciate, che colpissero le disponibilità liquide (trattasi, in particolare, delle disponibilità giacenti sui conti correnti attivi accessi presso _____ e _____) o la partecipazione di controllo in _____, inciderebbe in modo esiziale sulle prospettive di risanamento, sino a pregiudicarle del tutto, in quanto determinerebbero la paralisi dell'operatività e il conseguente pregiudizio della continuità aziendale; (ii) le azioni esecutive che colpissero la partecipazione di controllo in Algor, che costituisce un asset rilevante della Società, determinerebbero, nel caso di esito negativo della CNC, in considerazione dello stato di insolvenza, pur reversibile, nel quale oggi _____ versa, un'alterazione della par condicio creditorum in danno di quei soggetti che, confidando nel buon esito del processo di composizione negoziata, sono rimasti inerti.*

Lo Scrivente ritiene, pertanto, la mancata concessione delle misure richieste potenzialmente idonea a pregiudicare la continuità aziendale e comunque il buon esito delle trattative in corso”.

Con riguardo al possibile pregiudizio che potrebbe determinarsi per i creditori in ragione della cautela richiesta, l'esperto ha osservato *“Occorre, altresì, evidenziare che, dei 38 Creditori Procedenti, 3 sono fornitori che presentano un'esposizione inferiore ai 10 mila euro e sono quindi destinatari di pagamento integrale entro 4 mesi dall'omologa, mentre i restanti 35 sono stati posti in condizione di partecipare alle trattative, ricevendo puntuale informativa in ordine al piano e alla proposta formulata dalla Società, nonché al valore di recovery nell'alternativa della liquidazione giudiziale. Di essi, 12 hanno preso parte alla sessione plenaria, senza esprimere in tale sede aperto diniego alla soluzione prospettata, e 4 hanno espressamente richiesto la proroga della CNC.*

In ordine alla proporzionalità delle misure nei confronti dei creditori, lo Scrivente ritiene che occorra avere riguardo all'interesse dell'intero ceto creditorio rispetto al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario dell'impresa; solo in quest'ottica potrebbe, infatti, risultare recessivo l'interesse particolare del singolo creditore, al quale verrebbe imposta una (ulteriore) fase di attesa funzionale alla tutela della continuità dell'impresa debitrice. Naturalmente, un simile sacrificio appare proporzionato (rectius: non sproporzionato) in quanto risulta concretamente perseguibile il risanamento (anche) grazie alla cautela richiesta”.

A riscontro della valutazione dell'esperto va segnalato che anche dall'audizione dei creditori interessati alla misura non è emerso che il provvedimento cautelare richiesto possa determinare a carico degli stessi un significativo pregiudizio, non essendo stata rappresentata da nessuno dei creditori la necessità urgente di portare ad esecuzione i titoli esecutivi di cui dispongono aggredendo il patrimonio della società.

La composizione negoziata descrive, del resto, un itinerario orientato, modulabile per mezzo dell'ausilio di tutti gli strumenti normativamente disponibili, sino a quando gli stessi si mostrino concretamente adoperabili per il raggiungimento del fine ultimo rappresentato dal risanamento della realtà produttiva, e sempre che non siano lesi i diritti dei creditori in misura maggiore rispetto a quello che subirebbero nell'alternativa liquidatoria-concorsuale che è sullo sfondo. Nella specie, tuttavia, non solo quel maggior pregiudizio non è riscontrabile, ma non è neppure esposta la consistenza concreta del danno cui ciascuno dei creditori contrari all'adozione del presidio cautelare può andare incontro in ragione della cautela disposta.

Tanto considerato, può essere concessa la misura cautelare richiesta e va inibito ai creditori precedenti di cui al prospetto di cui sopra, di promuovere azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Appare congruo fissare il termine di efficacia della presente inibitoria al 30.9.2024, termine coerente con la proroga di durata massima della composizione negoziata, a mente dell'art. 17 comma 7 CCII.

Deve, per contro, essere dichiarata inammissibile la domanda di inibitoria a

per tutta la durata delle misure richieste, di coltivare l'istanza per l'avvio della liquidazione giudiziale.

L'istanza di inibitoria relativa al procedimento di apertura della liquidazione è volta a perseguire una finalità riproduttiva di un meccanismo già in essere in forza dell'art. 18, co 4, CCII. In altri termini, in ragione di tale norma l'ulteriore corso del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale è già attualmente inibito dalla misura cautelare, il cui contenuto – per i fini che qui rilevano – è del tutto sovrapponibile alla concessione di misure protettive.

Lo *stand by* procedimentale che riguarda la liquidazione giudiziale si ricollega ad un *favor* per la composizione negoziata in cui sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale di protezione, e la medesima condizione si riscontra in presenza del provvedimento cautelare testé riconosciuto, che sebbene circoscritto a determinati destinatari individuati si caratterizza per una finalità non distinguibile da quella protettiva a suo tempo conseguita.

E' palese che la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società, ancor più delle azioni esecutive e cautelari, vanificherebbe tutto il lavoro svolto a salvaguardia della ristrutturazione e della negoziazione della crisi.

P.Q.M.

visti agli artt. 18 e 19 CCII,

in accoglimento del ricorso proposto da _____, **inibisce**, sino al 30.9.2024 ai creditori procedenti di cui all'elenco che segue

H	L	U	E	F	G	N	L	M
FORNITORE	CICF	DATA NOTIFICAZIONE	IMPORTO	SALDO 1795	SPESA DI ISTRUTTO	TOTALE	ESECUTIVITÀ	Nota
NSLNTN93F06H264T		15-nov-2023	9.102,42	9.102,42	1.240,43	10.342,85	29-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
BFNCST5ANM44H50IK		4-mar-2024	7.147,16	7.147,16		7.147,16	13-Apr-24	ATTO DI PRECETTO GIA' NOTIFICATO
00225290287		10-nov-2023	14.443,26	14.443,26	713,00	15.156,26	20-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
01766630044		31-ott-2023	2.648,02	19.739,50	496,00	22.779,32	10-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
03071890042		24-ott-2023	78.245,94	78.904,74	2.456,50	83.807,18	3-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
05009990079		20-nov-2023	13.612,94	12.337,27	712,50	14.325,44	30-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
01394.100018		18-set-2023	62.088,35	73.246,24	2.541,50	78.849,09	28-Oct-23	IN ATTESA DI PRECETTO
00388230062		3-nov-2023	4.458,05	4.458,05	549,00	5.007,05	13-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
09041820099		18-set-2023	322.187,41	322.187,41	4.634,00	326.821,41	28-Oct-23	IN ATTESA DI PRECETTO
03772800045		30-nov-2023	77.680,76	86.427,24	2.406,50	91.440,46	9-Jan-24	IN ATTESA DI PRECETTO
01705186124		27-set-2023	80.265,58	78.638,41	2.606,50	81.250,41	6-Nov-23	IN ATTESA DI PRECETTO
02169980046		4-dic-2023	18.830,09	40.358,99	995,50	41.354,49	13-Jan-24	IN ATTESA DI PRECETTO
05850050063		20-dic-2023	27.756,96	27.756,96	1.651,00	29.407,96	29-Jan-24	IN ATTESA DI PRECETTO
00539530048		17-nov-2023	83.946,54	84.089,55	2.456,50	86.546,05	27-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
04353470018		26-set-2023	4.082,99	4.851,87	625,00	5.476,86	5-Nov-23	NOTIFICATO ATTO DI PRECETTO MA I
01352900417		20-nov-2023	28.355,32	28.355,32	1.656,00	30.011,32	30-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
09961880011		25-ott-2023	80.091,86	91.677,86	2.648,00	94.325,86	4-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
03662510043		3-nov-2023	25.285,72	25.285,72	1.095,50	26.381,22	13-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
10232400961		2-ago-2023	106.504,12	452.699,27	2.906,50	562.109,89		IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
10232480961		26-set-2023	105.047,70		2.906,50	107.954,20	5-Nov-23	IN ATTESA DI PRECETTO
02558160046		14-ott-2023	6.697,44	27.004,24	745,00	34.346,68	23-Nov-23	IN ATTESA DI PRECETTO
02707190047		28-set-2023	263.937,66	331.675,71	3.406,00	335.081,71	7-Nov-23	IN ATTESA DI PRECETTO
03714200754		19-lug-2023	79.629,50	80.404,49	2.606,50	83.010,99	29-Sep-23	ATTO DI PRECETTO GIA' NOTIFICATO
11791270969		23-mar-2024	67.116,57	167.116,15	2.906,50	170.023,07	2-Mag-24	IN ATTESA DI PRECETTO
03083200109		20-feb-2024	9.823,31	8.688,22	712,50	10.535,81	31-Mar-24	IN ATTESA DI PRECETTO
02490720048		2-ott-2023	216.518,64	324.991,19	3.106,50	328.097,69	11-Nov-23	IN ATTESA DI PRECETTO
12630320015		3-ott-2023	24.502,63	35.136,00		59.638,63	13-Dec-23	ATTO DI PRECETTO GIA' NOTIFICATO
01063570077		14-set-2023	71.964,66	71.964,66	2.648,50	74.613,16	24-Oct-23	IN ATTESA DI PRECETTO
03689730153		3-nov-2023	15.394,01	14.609,77	945,00	16.339,01	13-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
03087230077		29-mar-2024	15.677,66	15.677,66	1.045,50	16.723,16	9-Mag-24	IN ATTESA DI PRECETTO
03959660372		19-dic-2023	3.623,23	3.623,23	549,00	4.172,23	28-Jan-24	ATTO DI PRECETTO GIA' NOTIFICATO
12021100965		10-nov-2023	155.155,26	155.155,26	2.451,50	157.606,76	20-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO
08151331216		16-mag-2024	6.183,03	6.183,03	815,50	6.998,53	25-Jun-24	IN ATTESA DI PRECETTO
04235950150		16-feb-2024	76308,56	76308,56	2.606,50	78.915,06	27-Mar-24	IN ATTESA DI PRECETTO
01893880268		14-mag-2024	4.050,00	4.050,00	235,20	4.285,20	23-Jun-24	IN ATTESA DI PRECETTO
05908581001		5-dic-2023	22.950,00	23.450,00	1.045,50	24.495,50	14-Jan-24	IN ATTESA DI PRECETTO
01005060072		17-lug-2023	200.219,92	229.303,11	3.206,50	232.519,61	28-Sep-23	IN ATTESA DI PRECETTO
01005060072		19-ott-2023	54.041,51		2.336,50	56.378,01	28-Nov-23	IN ATTESA DI PRECETTO
02889130049		30-ott-2023	126.344,08	91.058,20	2.946,50	123.348,78	9-Dec-23	IN ATTESA DI PRECETTO

di promuovere azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa,

dichiara inammissibile l'istanza di inibitoria a _____ di ottenere la pronuncia di una sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale;

manda all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Milano, 07/07/2024

Il Giudice

Dott.Laura De Simone